# CAMERA DEI DEPUTATI N. 6210

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

**(SCOTTI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

**(CARLI)**

E COL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E GLI AFFARI REGIONALI

**(MARTINAZZOLI)**

—

Modifica dei criteri di riparto del fondo assegnato alle comunità montane per l'anno 1991

*Presentato il 18 dicembre 1991*

ONOREVOLI DEPUTATI ! — L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, ha previsto per il 1991 il rifinanziamento, per lire 100.000 milioni della legge 23 marzo 1981, n. 93, in favore dello sviluppo della montagna, utilizzando i fondi stanziati all'uopo nella legge finanziaria. È stato, inoltre, stabilito che detto importo sia ripartito, diversamente dal passato, in proporzione alla popolazione residente.

Le singole comunità montane, dovendo però approvare i bilanci di previsione 1991 entro il 31 dicembre 1990 hanno tenuto conto dello stanziamento previsto dalla legge finanziaria e conseguentemente hanno quantificato la quota spettante dell'intera somma, basandosi sui criteri adottati già negli anni precedenti.

L'adozione di diversi criteri, pertanto, comporterebbe l'attribuzione di somme diverse da quelle già preventivate dalle comunità montane che, sulla base di que-

ste previsioni hanno, peraltro, già gestito nove mesi dell'anno finanziario.

Si rende, quindi, necessario, per evitare gravi ripercussioni sulla funzionalità delle comunità montane, provvedere con l'unito disegno di legge ad una modifica della cennata norma rinviando al prossimo anno l'introduzione dei nuovi criteri di riparto del fondo.

L'unito provvedimento non è stato corredato della relazione tecnica, prevista dall'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato ma esclusivamente la diversa ripartizione del fondo di lire 100.000 milioni, assegnato alle comunità montane per il 1991, il cui importo globale rimane invariato così come previsto dalla legge 29 dicembre 1990, n. 405.

# DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

*(Trasferimenti alle Comunità montane).*

1. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è sostituito dal seguente:

« 5. Dall'anno 1991 l'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Per l'anno 1991 l'importo di 100.000 milioni, è distribuito in base ai coefficienti regionali di riparto indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica dell'8 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1990. Nell'ambito di ciascuna regione, l'attribuzione da parte del Ministero dell'interno delle somme alle singole comunità montane è effettuata per il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre 1989 e per il 50 per cento in proporzione alla superficie del territorio classificato montano, secondo i dati pubblicati dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (UNCEM). Gli importi spettanti alle comunità montane del Trentino-Alto Adige sono attribuite, per gli enti dei rispettivi territori, alle province autonome di Trento e di Bolzano ».

ART. 2.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.